

Legge 27/07/2000 n. 212	TESTO PROPOSTO
<p><b>Art. 1. (Principi generali)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.</li> <li>2. L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.</li> <li>3. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge in attuazione delle disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella medesima legge.</li> <li>4. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dalla presente legge.</li> </ol>	<p><b>Art. 1. (Principi generali)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Le disposizioni della presente legge rispondono a criteri di civiltà giuridica e, in quanto attuative degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e sono poste a presidio delle disposizioni legislative, regolamentari e prassi amministrative, emanate o adottate in materia fiscale.</b></li> <li>2. <b>Eliminato</b> (trasfuso con modificazioni nell'art. 3, 2° comma)</li> <li>3. <b>Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge in attuazione delle disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella presente legge.</b></li> <li>4. <b>Gli enti locali provvedono ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dalla presente legge.</b></li> <li>5. <b>In casi eccezionali, per motivi imperativi di interesse pubblico a salvaguardia dell'equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio dello Stato, le disposizioni di cui alla presente legge, ad esclusione di quanto previsto dal 4° comma dell'articolo 3, possono essere derogate, fermo restando che le norme tributarie o gli adempimenti a carico dei contribuenti hanno efficacia e si applicano solo a partire dal centottantesimo giorno successivo alla loro entrata in vigore.</b></li> </ol>
<p><b>Art. 2. (Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le leggi e gli altri atti aventi forza di legge che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.</li> <li>2. Le leggi e gli atti aventi forza di legge che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto della legge medesima.</li> <li>3. I richiami di altre disposizioni contenuti nei provvedimenti</li> </ol>	<p><b>Art. 2. (Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo invariato</b></p>

<p>normativi in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.</p> <p>4. Le disposizioni modificative di leggi tributarie debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.</p>	
<p><b>Art. 3. (Efficacia temporale delle norme tributarie)</b></p> <p>1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.</p> <p>2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.</p> <p>3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.</p>	<p><b>Art. 3. (Efficacia temporale delle norme tributarie)</b></p> <p>1. <b>Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Le nuove disposizioni, o le modifiche e le integrazioni di quelle già esistenti, da emanarsi con provvedimento legislativo, che determinano oneri a carico dei contribuenti, si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.</b></p> <p>2. <b>L'adozione di norme interpretative in materia tributaria, da emanarsi con provvedimento legislativo, non possono comunque imporre maggiori tributi, oneri o gravami a carico dei contribuenti per il passato.</b></p> <p>3. <b>Le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al novantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.</b></p> <p>4. <b>I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati, salvo quanto stabilito nel 5° comma dell'articolo 6 bis.</b></p>
<p><b>Art. 4. (Utilizzo del decreto-legge in materia tributaria)</b></p> <p>Non si può disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi tributi né prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti.</p>	<p><b>Art. 4. (Utilizzo del decreto-legge in materia tributaria)</b></p> <p><b>Articolo Invariato</b></p>

	<p><b>Art. 4-bis (Norma antiabuso)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti e i negozi, anche collegati tra loro, di puro artificio compiuti con il fine essenziale di eludere l'imposizione.</i></li> <li>2. <i>Non si considerano artificiose le operazioni autentiche per le quali il contribuente può scegliere tra due o più soluzioni, legittimamente previste dall'ordinamento tributario, che hanno lo stesso risultato ma producono basi imponibili diverse.</i></li> </ol>
<p><b>Art. 5. (Informazione del contribuente)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore. L'amministrazione finanziaria deve altresì assumere idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.</li> <li>2. L'amministrazione finanziaria deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e le risoluzioni da essa emanate, nonché ogni altro atto o decreto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.</li> </ol>	<p><b>Art. 5. (Informazione del contribuente)</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo invariato</i></p>
	<p><b>Articolo 5 bis. (Diritto ad una buona amministrazione)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Ogni contribuente ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dall'amministrazione finanziaria.</i></li> <li>2. <i>Tale diritto comprende in particolare:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <i>il diritto di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento che gli rechi pregiudizio;</i></li> <li>b) <i>il diritto ad essere assistito da un professionista di sua fiducia;</i></li> </ol> </li> </ol>

	<p>c) <i>il diritto di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale;</i></p> <p>d) <i>il divieto di porre a carico del contribuente l'inversione dell'onere della prova;</i></p> <p>e) <i>l'obbligo per l'amministrazione finanziaria di provare i fatti addebitati e motivare le proprie decisioni a pena di nullità degli atti da essa emanati.</i></p> <p><i>Ogni contribuente ha diritto al risarcimento da parte dallo Stato dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi funzionari nell'esercizio delle loro funzioni.</i></p>
<p><b>Art. 6. (Conoscenza degli atti e semplificazione)</b></p> <p>1. L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.</p> <p>2. L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.</p> <p>3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.</p> <p>4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.</p> <p>5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione,</p>	<p><b>Art. 6. (Conoscenza degli atti)</b></p> <p><i>invariato</i></p> <p><i>invariato</i></p> <p><b>3° comma eliminato ( comma trasfuso nel nuovo articolo 6 bis)</b></p> <p><i>invariato</i></p> <p><b>5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della</b></p>

<p>l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.</p>	<p><b>dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici e fermo restando la prova di avvenuta notifica, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto.</b></p> <p><b>6. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo.</b></p>
	<p><b>Art. 6 bis (Dichiarazioni)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. I modelli delle dichiarazioni ai fini dell'imposta sui redditi o dell'imposta sul valore aggiunto, le relative istruzioni e gli eventuali sistemi elettronici di invio e di controllo, devono essere predisposte e rese pubbliche dall'amministrazione finanziaria entro e non oltre i 120 giorni antecedenti al pagamento dei tributi da parte dei contribuenti.</b></li> <li><b>2. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione di prassi o di natura procedimentale, siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano chiare e comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.</b></li> <li><b>3. L'amministrazione finanziaria deve procedere alla liquidazione dei tributi dovuti in base alle dichiarazioni entro il termine perentorio di due anni dalla loro presentazione.</b></li> <li><b>4. I contribuenti hanno il diritto di presentare una dichiarazione integrativa per modificare, integrare o correggere una dichiarazione presentata in un periodo d'imposta precedente, ai fini di regolarizzare errori od omissioni che hanno determinato un maggiore o minore debito o credito d'imposta, comunque entro il termine stabilito per l'accertamento dei tributi.</b></li> <li><b>5. L'amministrazione finanziaria ha il diritto di procedere a nuova liquidazione dei tributi entro il termine di due anni dalla presentazione della dichiarazione integrativa e la legge può stabilire che il termine di accertamento, in</b></li> </ol>

	<p><i>relazione e nei limiti dei soli elementi modificati in tale dichiarazione, sia prorogato per ulteriori 4 periodi d'imposta.</i></p> <p><b>6. Le maggiori imposte o il minor credito d'imposta che risultano dalla dichiarazione integrativa sono versati secondo le norme stabilite dai singoli tributi, maggiorati di una sanzione nonché degli interessi tenuto conto di quanto disposto nel comma 7 dell'articolo 10 bis. Il versamento di imposte eccedenti rispetto a quanto dovuto o il maggior credito d'imposta a favore del contribuente, può essere da questi portato in compensazione dalle imposte dovute nella dichiarazione del periodo d'imposta in cui la dichiarazione integrativa è stata presentata oppure chiesto a rimborso.</b></p> <p><b>7. La dichiarazione integrativa, per l'anno o il periodo d'imposta per il quale il contribuente intende avvalersene, non può essere presentata qualora siano iniziate attività di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria.</b></p> <p><b>8. Le presenti disposizioni, per quanto compatibili, si applicano anche alle dichiarazioni previste per altri tributi.</b></p>
<p><b>Art. 7. (Chiarezza e motivazione degli atti)</b></p> <p>1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.</p> <p>2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:</p> <p>a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;</p> <p>b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;</p> <p>c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.</p> <p>3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.</p> <p>4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.</p>	<p><b>Art. 7. (Chiarezza e motivazione degli atti)</b></p> <p><b>1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati, pena la nullità o l'improcedibilità del procedimento, secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che sia già provatamente in possesso del contribuente.</b></p> <p style="text-align: right;"><b>invariato</b></p> <p style="text-align: right;"><b>invariato</b></p> <p style="text-align: right;"><b>invariato</b></p>

<p><b>Art. 8. (Tutela dell'integrità patrimoniale)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.</li> <li>2. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.</li> <li>3. Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.</li> <li>4. L'amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.</li> <li>5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.</li> <li>6. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.</li> <li>7. La pubblicazione e ogni informazione relative ai redditi tassati, anche previste dall'articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441, sia nelle forme previste dalla stessa legge sia da parte di altri soggetti, deve sempre comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto delle relative imposte.</li> <li>8. Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione, estendendo, a decorrere dall'anno d'imposta 2002, l'applicazione di tale istituto anche a tributi per i quali attualmente non è previsto.</li> </ol>	<p><b>Art. 8. (Tutela dell'integrità patrimoniale)</b></p> <p style="text-align: right;"><i>invariato</i></p> <p style="text-align: right;"><i>invariato</i></p> <p style="text-align: right;"><i>invariato</i></p> <p><b>4. L'amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.</b></p> <p><b>4 - bis Lo Stato, gli enti o le sue amministrazioni, non possono sospendere il pagamento dei crediti vantati dai contribuenti se non nei limiti dell'ammontare di quanto da essi dovuto in base ad accertamento. In pendenza di giudizio nei gradi superiori al primo la sospensione non può avere luogo per un ammontare superiore a quanto dovuto dal contribuente in conseguenza dell'ultima decisione giurisdizionale.</b></p> <p><b>5. L'obbligo di conservazione di atti, documenti e delle scritture contabili, stabilito a soli effetti tributari, non può comunque eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.</b></p> <p style="text-align: right;"><i>invariato</i></p> <p style="text-align: right;"><i>invariato</i></p> <p style="text-align: right;"><i>abrogato</i></p>

<p><b>Art. 9. (Rimessione in termini)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Ministro delle finanze, con decreto da pubblicare nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>, rimette in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari è impedito da cause di forza maggiore. Qualora la rimessione in termini concerna il versamento di tributi, il decreto è adottato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.</li> <li>2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.</li> </ol>	<p><b>Art. 9. (Rimessione in termini)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo invariato</b></p>
<p><b>Art. 10. (Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.</li> <li>2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.</li> <li>3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.</li> </ol>	<p><b>Art. 10. (Tutela dell'affidamento e della buona fede)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>invariato</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. <b>Non sono dovute imposte, né irrogate sanzioni o richiesti interessi al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.</b></li> <li>3. <b>Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una violazione che non dà luogo ad alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.</b></li> </ol>

	<p><b>Articolo 10 bis (Sanzioni)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Le sanzioni devono essere proporzionate alla gravità della violazione anche quando hanno finalità dissuasive.</i></li> <li>2. <i>Le sanzioni irrogate non possono comunque superare, nei casi più gravi, i due terzi della maggiore imposta richiesta dall'amministrazione finanziaria al contribuente.</i></li> <li>3. <i>Gli interessi sulle somme pagate in ritardo non devono superare il tasso legale.</i></li> <li>4. <i>I provvedimenti sanzionatori devono essere preceduti da una contestazione specifica indirizzata al contribuente e non possono comunque essere emanati per una somma inferiore a € 100 (cento euro).</i></li> <li>5. <i>Nessun contribuente può comunque essere oggetto di provvedimento cautelare o di esproprio su beni di proprietà, per un importo che ecceda quanto dovuto a titolo di imposte, sanzioni ed interessi. Detto provvedimento può essere attuato sia per finalità di garanzia sia per l'assolvimento del debito tributario complessivo del soggetto contro cui è rivolto, solo in quanto il debito tributario sia sussistente a titolo definitivo.</i></li> <li>6. <i>Lo Stato agevola il ravvedimento dei contribuenti che intendano regolarizzare la propria posizione tributaria con provvedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi, purché non sia ancora iniziato il procedimento di accertamento dei tributi, riducendo le sanzioni in modo appropriato o comunque in misura tale da indurre il contribuente ad adempiere al proprio obbligo tributario.</i></li> </ol>
<p><b>Art. 11. (Interpello del contribuente)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.</li> </ol>	<p><b>Art. 11. (Interpello del contribuente)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria, che risponde entro centoventi giorni, circostanziata e specifiche istanze di interpello concernente l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora ritenga sussistere condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La procedura di interpello è unica e si applica anche a questioni attinenti la disapplicazione di norme, anche di natura antielusiva</i></li> </ol>

<p>2. La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.</p> <p>3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1.</p> <p>4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione finanziaria può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai sensi dell'articolo 5, comma 2.</p> <p>5. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono determinati gli organi, le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello della amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti.</p>	<p><i>o antiabuso.</i></p> <p><b>2. L'istanza è corredata dalla documentazione necessaria a rendere edotta l'autorità fiscale competente sul caso sottoposto al suo esame. Nell'istanza il contribuente deve prospettare l'interpretazione o il comportamento da lui ritenuto corretto. La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.</b></p> <p><b>3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere richieste imposte né, irrogate sanzioni, nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1.</b></p> <p><b>3-bis Il contribuente, qualora ritenga la risposta dell'amministrazione finanziaria non conforme al dettato normativo, può temporaneamente adeguarvisi ma ha sempre diritto di sottoporre l'esame del proprio interpello a sindacato giurisdizionale e nel caso di soccombenza dell'amministrazione finanziaria, ha il diritto alla restituzione delle imposte e tasse indebitamente pagate maggiorate dell'interesse legale.</b></p> <p><b>3-ter Il contribuente può anche non adeguarsi alla risposta dell'autorità fiscale che non ritiene conforme al dettato normativo, ma in tal caso resta fermo il diritto dell'amministrazione finanziaria di accertare le maggiori imposte o tasse che ritiene dovute.</b></p> <p style="text-align: right;"><i>invariato</i></p> <p style="text-align: right;"><i>invariato</i></p> <p><b>6. Abrogato</b></p>

Art. 12. (Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali)	Art. 12. (Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali)
<p>1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.</p>	<i>invariato</i>
<p>2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.</p>	<i>invariato</i>
<p>3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.</p>	<i>invariato</i>
<p>4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.</p>	<i>invariato</i>
<p>5. La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni.</p>	<i>invariato</i>
<p>6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13.</p>	<i>invariato</i>
<p>7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.</p>	<p><b>7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento, a pena di nullità, non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.</b></p>

**Art. 13. (Garante del contribuente)**

1. Presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome è istituito il Garante del contribuente.
2. Il Garante del contribuente, operante in piena autonomia, è organo collegiale costituito da tre componenti scelti e nominati dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale delle entrate e appartenenti alle seguenti categorie:
  - a) magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio;
  - b) dirigenti dell'amministrazione finanziaria e ufficiali generali e superiori della Guardia di finanza, a riposo da almeno due anni, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, rispettivamente, per i primi, dal direttore generale del Dipartimento delle entrate e, per i secondi, dal Comandante generale della Guardia di finanza;
  - c) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza.
3. L'incarico di cui al comma 2 ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta. Le funzioni di Presidente sono svolte dal componente scelto nell'ambito delle categorie di cui alla lettera a) del comma 2. Gli altri due componenti sono scelti uno nell'ambito delle categorie di cui alla lettera b) e l'altro nell'ambito delle categorie di cui alla lettera c) del comma 2.
4. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati il compenso ed i rimborsi spettanti ai componenti del Garante del contribuente.
5. Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al Garante del contribuente dagli uffici delle direzioni regionali delle entrate presso le quali lo stesso è istituito.
6. Il Garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione.
7. Il Garante del contribuente rivolge raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore

**Art. 13. (Garante del contribuente)**

**Articolo invariato**

<p>organizzazione dei servizi.</p> <p>8. Il Garante del contribuente ha il potere di accedere agli uffici finanziari e di controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico.</p> <p>9. Il Garante del contribuente richiama gli uffici al rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 12 della presente legge.</p> <p>10. Il Garante del contribuente richiama gli uffici al rispetto dei termini previsti per il rimborso d'imposta.</p> <p>11. Il Garante del contribuente individua i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell'amministrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'amministrazione, segnalandoli al direttore regionale o compartimentale o al comandante di zona della Guardia di finanza competente e all'ufficio centrale per l'informazione del contribuente, al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare. Prospetta al Ministro delle finanze i casi in cui possono essere esercitati i poteri di remissione in termini previsti dall'articolo 9.</p> <p>12. Ogni sei mesi il Garante del contribuente presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro delle finanze, al direttore regionale delle entrate, ai direttori compartimentali delle dogane e del territorio nonché al comandante di zona della Guardia di finanza, individuando gli aspetti critici più rilevanti e prospettando le relative soluzioni.</p> <p>13. Il Ministro delle finanze riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari in ordine al funzionamento del Garante del contribuente, all'efficacia dell'azione da esso svolta ed alla natura delle questioni segnalate nonché ai provvedimenti adottati a seguito delle segnalazioni del Garante stesso.</p>	
<p><b>Art. 14. (Contribuenti non residenti)</b></p> <p>1. Al contribuente residente all'estero sono assicurate le informazioni sulle modalità di applicazione delle imposte, la utilizzazione di moduli semplificati nonché agevolazioni relativamente all'attribuzione del codice fiscale e alle modalità di presentazione delle dichiarazioni e di pagamento delle imposte.</p> <p>2. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.</p>	<p><b>Art. 14. (Contribuenti non residenti)</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Articolo invariato)</i></p>
<p><b>Art. 15. (Codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie)</b></p>	<p><b>Art. 15. (Codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie)</b></p>

<p>1. Il Ministro delle finanze, sentiti i direttori generali del Ministero delle finanze ed il Comandante generale della Guardia di finanza, emana un codice di comportamento che regoli le attività del personale addetto alle verifiche tributarie, aggiornandolo eventualmente anche in base alle segnalazioni delle disfunzioni operate annualmente dal Garante del contribuente.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo invariato</b></p>
<p><b>Art. 16. (Coordinamento normativo)</b></p> <p>1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni correttive delle leggi tributarie vigenti strettamente necessarie a garantirne la coerenza con i principi desumibili dalle disposizioni della presente legge.</p> <p>2. Entro il termine di cui al comma 1 il Governo provvede ad abrogare le norme regolamentari incompatibili con la presente legge.</p>	<p><b>Art. 16. (Coordinamento normativo)</b></p> <p>1. <b>Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni correttive delle leggi tributarie vigenti necessarie a garantirne la coerenza con i principi espressi dalle disposizioni della presente legge.</b></p> <p>2. <b>Entro il termine di cui al comma 1 il Governo provvede ad abrogare le norme regolamentari incompatibili con la presente legge.</b></p> <p>3. <b>Le disposizioni di legge e le norme regolamentari incompatibili con la presente legge devono, in ogni caso, essere disapplicate.</b></p>
<p><b>Art. 17. (Concessionari della riscossione)</b></p> <p>1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti dell'amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura.</p>	<p><b>Art. 17. (Enti della riscossione)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo invariato</b></p>
<p><b>Art. 18. (Disposizioni di attuazione)</b></p> <p>1. I decreti ministeriali previsti dagli articoli 8 e 11 devono essere emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>2. Entro il termine di cui al comma 1 sono nominati i componenti del Garante del contribuente di cui all'articolo 13.</p>	<p><b>Art. 18. (Disposizioni di attuazione)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo invariato</b></p>
<p><b>Art. 19. (Attuazione del diritto di interpello del contribuente)</b></p>	<p><b>Art. 19. (Attuazione del diritto di interpello del contribuente)</b></p>

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'amministrazione finanziaria, nel quadro dell'attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, adotta ogni opportuno adeguamento della struttura organizzativa ed individua l'occorrente riallocazione delle risorse umane, allo scopo di assicurare la piena operatività delle disposizioni dell'articolo 11 della presente legge.</li> <li>2. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministro delle finanze è altresì autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti per la riqualificazione del personale in servizio.</li> </ol>	<p><b>Articolo invariato</b></p>
<p><b>Art. 20. (Copertura finanziaria)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 13, valutati in lire 6 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.</li> <li>2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 19, determinati nel limite massimo di lire 14 miliardi annue per il triennio 2000-2002, si provvede, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.</li> <li>3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</li> </ol>	<p><b>Art. 20. (Copertura finanziaria)</b></p> <p><b>Abrogato</b></p>